

Legge regionale 04 marzo 2022 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura.

Capo III

Modifiche alla legge regionale 25/1996 in tema di agriturismo

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 25/1996 in tema di agriturismo)

1. Alla legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 le parole <<ed acquacoltori>> sono soppresse;

b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole <<di acquacoltura e di pesca>> sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3 le parole <<di acquacoltura e di pesca>> sono soppresse;

4) alla lettera c) del comma 5 le parole <<, nonché alle aziende itturistiche>> sono soppresse;

5) il comma 9 è abrogato;

c) il comma 2 bis dell'articolo 5 è abrogato.